

BOZZA PDL PROVVISORIA RECANTE FINALITA' E STRUMENTI

Leoluca Orlando, Giuseppe Astore, Fabio Giambrone

Disposizioni per il contrasto del fenomeno dell'estorsione e di sostegno alle vittime esercenti attività economica

Art.1

(Agevolazioni a favore delle vittime di richieste estorsive)

1. Gli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o liberi professionisti iscritti negli appositi albi professionali previsti dalla legge, aventi un numero di dipendenti inferiore a quindici o un fatturato annuo non superiore ad un milione di euro, che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza di azioni commesse allo scopo di costringerli anche tramite i loro rappresentanti o collaboratori ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, usufruiscono delle seguenti agevolazioni:

- a)** esenzione dalle imposte sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive per un periodo di tre anni;
- b)** esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tassa occupazione suolo pubblico per un periodo di tre anni;
- c)** riduzione del 50 per cento del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per un periodo di tre anni;
- d)** piani di rientro concordatari dei tributi e contributi pregressi;

e) fondi a totale copertura dei danni subiti, gestiti direttamente dalle Prefetture attraverso commissari ad acta. Tali fondi sono sostenuti delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e con ulteriori stanziamenti.

f) contratto di assicurazione decennale per eventuali danneggiamenti conseguenti alle attività di collaborazione con l'Autorità giudiziaria,

g) apertura di un credito bancario, garantito dallo Stato, per la continuità della gestione di impresa o della attività professionale.

2. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono indicate le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art.2

(Concessione Immobili)

A favore delle vittime dell'estorsione, lo Stato si fa carico di concedere in comodato d'uso gratuito, immobili ed aree, fino al ripristino di quelle danneggiate e per un periodo massimo di tre anni con l'utilizzo prioritario dei beni di proprietà pubblica o confiscati ai sensi della legge n. 575 del 1965 e successive modificazioni..

Art. 3

(Strumenti di tutela e di monitoraggio)

1. Con decreto del Ministero dell'interno al fine di assicurare maggiore protezione dei luoghi a rischio ritorsione viene previsto un sistema di videosorveglianza ed un programma di potenziamento organico delle forze di Pubblica sicurezza.

Art. 4
(Appalti)

1. I soggetti di cui all'articolo 1 possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, qualora siano stati privati dal possesso dei requisiti ai sensi del capo II del decreto legislativo n.163/2006, dalle attività estorsive.

Art. 5
(Condizioni per le agevolazioni)

1. Le agevolazioni e i benefici di cui agli articoli 1,2,3 e 4 sono concessi a condizione che:

- a) se la vittima fornisce all'autorità giudiziaria un rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive, o del delitto dal quale é derivato il danno ;
- b) la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive;
- c) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
- d) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10- *quater*, secondo comma, della medesima legge n. 575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione;
- e) il delitto dal quale é derivato il danno e le richieste estorsive siano stati riferiti all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza.

2. Il possesso delle suddette condizioni, in particolare il punto a) di cui al comma 1, viene certificato dal Prefetto territorialmente competente, sentito il parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ai sensi dell'art. 20 della legge n. 121/1981.

Art.6

(Pena accessoria per reiterato favoreggiamento)

1. Al soggetto vittima di azioni criminose estorsive il quale reitera il reato di favoreggiamento senza aver fornito utile collaborazione all'autorità giudiziaria viene applicata la pena accessoria della chiusura dell'attività economica per un periodo da tre mesi ad un anno.
2. La predetta pena accessoria viene applicata ad ogni ipotesi di reato consumato al fine di usufruire in maniera fraudolenta delle agevolazioni di cui alla presente legge.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è a carico del bilancio dello Stato.
A tal fine è istituito un apposito fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'Economia e delle Finanze, dell'interno, per gli affari regionali e le autonomie locali e del lavoro e previdenza sociale, sentita le Conferenze Stato - regioni e Stato - città ed autonomie locali, stabilisce con decreto le disposizioni di attuazione dei rimborsi in favore degli enti pubblici territoriali e previdenziali e degli istituti bancari e assicurativi di cui all'articolo 1.

Articolo 8

(Efficacia temporale)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge cessano di avere efficacia dopo un anno all'entrata in vigore della presente legge.
2. Il Ministro dell'Interno riferisce alle Commissioni parlamentari competenti sull'applicazione della presente legge, al termine della efficacia della stessa, e ciò al fine di ulteriori estensioni temporali o modificazioni che verranno approvate con nuovo apposito provvedimento legislativo.

